



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

39 del **18/12/2013**

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL TESTO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MONTAGNANA, BEVILACQUA, CASALE DI SCODOSIA, CARCERI, SALETTO E URBANA.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BALBO MARCO	S	BATTAGLIA FILIPPO	S	CREMA DR.SSA ALBERTA	N
DANIELLI MICHELE	N	GIOACHIN GIOACHINO	S	BALBO RENZO	S
BOGGIAN MATTEO	S	FATTORE DR.SSA ANNA	S	LORENZETTO ING. GIUSEPPE	S
TONATO PIERANTONIO	S	GOZZO RICCARDO	S		
SPIMPOLO DORIS	S	BIZZO DR.SSA MARIA LUISA	S		
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

DANIELLI MICHELE; CREMA ALBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICE - SEGRETARIO COMUNALE DR. GIROTTI DANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale):

TONATO PIERANTONIO

BATTAGLIA FILIPPO

LORENZETTO GIUSEPPE

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL TESTO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MONTAGNANA, BEVILACQUA, CASALE DI SCODOSIA, CARCERI, SALETTO E URBANA.

Il **Sindaco** illustra la proposta. La convenzione disciplina le modalità di utilizzo del personale di polizia municipale che timbrerà esclusivamente presso il Comune capofila di Montagnana. Il Comune di Montagnana anticiperà le spese che poi verranno rimborsate dai Comuni in proporzione dell'ammontare di ore utilizzate. Per precisione nel riparto delle ore di servizio prestate nei vari Comuni, gli agenti di polizia municipale saranno localizzati da un sistema GPS che garantirà la presenza ed il tempo di servizio di ognuno. Il Consigliere Lorenzetto chiede come ci si comporterà di fronte all'esigenza di assumere un nuovo vigile. Il Sindaco risponde che ogni Comune agisce autonomamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 27.01.2012 fra i Comuni di Montagnana, Bevilacqua, Casale di Scodosia, Carceri, Saletto e Urbana è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale, approvata dal Comune di Urbana con delibera C.C. n. 33 del 27.12.2011;

Dato atto che il “secondo Piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale nella Regione del Veneto”, approvato con D.G.R. nr. 1221 del 25 giugno 2012, prevede, per la Provincia di Padova, la creazione di nr. 14 “Distretti di Polizia Locale” e che all'interno del distretto PD5A+VR4 sono stati inseriti i Comuni di Montagnana, Megliadino S. Fidenzio, Urbana, Casale di Scodosia, Merlara, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, Vighizzolo d'Este, Megliadino S. Vitale, Santa Margherita d'Adige, Saletto, Ponso, Carceri e Bevilacqua;

Constatato che detto piano di zonizzazione costituisce base dalla quale far partire e collegare le future iniziative regionali in ordine alla gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale, prendendo altresì atto della necessaria e obbligatoria rispondenza delle gestioni associate degli enti locali all'assetto normativo complessivamente delineato alla luce degli interventi ordinamentali (L. 244/2007; L. 191/2010; L. 122/2010; L. 111/2011; L. 148/2011; L. 135/2012) sin qui intervenuti, assetto al quale gli enti ad appartenenza necessaria devono corrispondere in termini di standards di razionalizzazione organizzativa;

Vista, pertanto, la necessità di porre attenzione al rispetto delle nuove disposizioni ed indicazioni di base introdotte dalle citate normative, e rilevato che i rappresentanti dei 6 Comuni attualmente partecipanti alla gestione associata di servizi e funzioni di Polizia Municipale, hanno manifestato la volontà di proseguire nel rapporto associativo/convenzione per la gestione coordinata del servizio e delle funzioni di Polizia Municipale, mantenendo tale collaborazione all'interno dello stesso ambito di coordinamento territoriale definito “del Montagnanese”;

Precisato che lo svolgimento del servizio nel territorio dei Comuni di Bevilacqua e Carceri verrà garantito per il periodo limitato all'avvio di una nuova forma di aggregazione attualmente in fase di perfezionamento e che si presume possa essere attivata entro alcuni mesi;

Tenuto presente che in relazione allo stato di attuazione delle norme contenute nell'attuale convenzione, della loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze di servizio nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento, il Comitato di Coordinamento, con proprio

documento sottoscritto in data 18/11/2013 da tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati, ha ritenuto opportuno proporre agli organi istituzionali dei Comuni convenzionati le modifiche al testo di alcuni articoli della convenzione, come riportate nella tabella comparativa fra l'attuale convenzione e il testo modificato, allegato A);

Considerato quindi:

- ✓ che si rende necessario modificare conseguentemente la convenzione attuativa in essere;
- ✓ che le norme della convenzione integrano, quale disciplina specifica, le norme regolamentari dei singoli enti;

Dato atto che la durata quinquennale della convenzione attuativa sottoscritta in data 27/01/2012, pur in presenza di modifiche, si intende invariata e decorrente dal 01/01/2012 e la decorrenza delle variazioni viene determinata a partire dal **01 gennaio 2014**;

Esaminato la proposta di modifica della convenzione e ritenuta meritevole di approvazione;

Considerato che le modifiche alla convenzione vengono deliberate dai competenti organi istituzionali dei Comuni convenzionati con le maggioranze previste dalla vigente normativa;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;

Acquisito il parere favorevole da parte del Vice-Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

Presenti:	nr. 11
Votanti:	nr. 8
Favorevoli:	nr. 8
Contrari:	nr. 0
Astenuti:	nr. 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo);

D E L I B E R A

per le motivazioni tutte espresse in narrativa,

- 1) di prendere atto della volontà dei rappresentanti dei Comuni attualmente partecipanti alla gestione associata di servizi e funzioni di Polizia Municipale, di proseguire nel rapporto associativo/convenzione per la gestione coordinata del servizio e delle funzioni di Polizia Municipale, mantenendo tale collaborazione all'interno dello stesso ambito di coordinamento territoriale definito "del Montagnanese";
- 2) di approvare la proposta di modifica alla convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Montagnana, Bevilacqua, Casale di Scodosia, Carceri, Saletto e Urbana, avente il contenuto di cui all'allegato A), che riporta il confronto fra il testo attuale e il testo modificato, autorizzando in pari tempo il Sindaco alla sottoscrizione del nuovo testo di convenzione riportato nell'allegato B) che unitamente all'allegato A) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che:
 - la durata quinquennale della convenzione si intende invariata e decorrente dal 01/01/2012;
 - la decorrenza della variazione è determinata nel 01/01/2014;
- 4) di effettuare la dovuta informazione sindacale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01.04.1999;

- 5) di inviare al Comune di Montagnana capofila, copia del presente provvedimento, ad esecutività sopravvenuta, per gli incombeni necessari alla successiva sottoscrizione dello stesso;
- 6) di precisare che la presente convenzione, così come modificata ed integrata, sostituisce la precedente convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 27.12.2011.
- 7) di dichiarare con separata votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D.LGS. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 18/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to BALBO MARCO

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIROTTO DANTE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **14/01/2014** al **29/01/2014** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 14/01/2014

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 10/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **24/01/2014**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 24/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL TESTO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MONTAGNANA, BEVILACQUA, CASALE DI SCODOSIA, CARCERI, SALETTO E URBANA.

Allegato B) alla delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 18.12.2013

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale nell'ambito territoriale dell'Unione tra i comuni di Carceri, Casale di Scodosia, Montagnana Saletto, Urbana, e Bevilacqua, con le modifiche apportate a seguito sottoscrizione accordo tra i Sindaci del 18/11/2013

					
Carceri	Casale di Scodosia	Montagnana	Saletto	Urbana	Bevilacqua

Convenzione Intercomunale di Polizia Locale del "Montagnanese":

(Art. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000 - art. 1 Legge 07 Marzo 1986 n. 65 - art. 2 L.R. 09.08.1988 n. 40 - Legge 05.05.2009, n. 42 - Legge 30 luglio 2010 n. 122 - art. 16 D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 - art. 19 D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012)

Rep. N ____ del ____

L'anno 2013, il giorno ____ (_____) del mese di _____, presso la residenza locale del Comune di Montagnana in via Carrarese n. 14, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di Legge

T R A

- **il Comune di Montagnana**, rappresentato dal _____ Sig. _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

- **il Comune di Carceri**, rappresentato dal _____ Sig. _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

- **il Comune di Casale di Scodosia**, rappresentato dal _____, Sig. _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- **il Comune di Saletto**, rappresentato dal _____, Sig. _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- **il Comune di Urbana**, rappresentato dal _____, Sig. _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- **il Comune di Bevilacqua**, rappresentato dal _____, Sig. _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____ esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Premesso che:

- che l'art. 2 della L.R. Veneto n. 40/1988 "norme in materia di Polizia Locale" al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce l'esercizio in forma associata;
- che l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- il 27 aprile 2012, la Regione Veneto ha approvato la legge nr. 18 recante "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", che detta le regole generali per il processo di riordino delle gestioni associate;
- che la Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. n. 1221 del 25 giugno 2012, ha approvato in via definitiva il <<secondo Piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale nella Regione del Veneto", il quale prevede, per la Provincia di Padova, la creazione di nr. 14 "Distretti di Polizia Locale" e che all'interno del distretto PD5A+VR4 sono stati inseriti i Comuni di Montagnana, Megliadino S. Fidenzio, Urbana, Casale di Scodosia, Merlara, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, Vighizzolo d'Este, Megliadino S. Vitale, Santa Margherita d'Adige, Saletto, Ponso, Carceri e Bevilacqua;
- che il nuovo piano di zonizzazione, pertanto, costituisce base dalla quale far partire e collegare le future iniziative regionali in ordine alla gestione associata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale, prendendo altresì atto della necessaria e obbligatoria rispondenza delle gestioni associate degli enti locali all'assetto normativo complessivamente delineato alla luce degli interventi ordinamentali (L. 244/2007; L. 191/2010; L. 122/2010; L. 111/2011; L. 148/2011; L. 135/2012) sin qui intervenuti, assetto al quale gli enti ad appartenenza necessaria devono corrispondere in termini di standards di razionalizzazione organizzativa;
- che l'art. 14, commi 25 e 31, del .L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30/07/2010, e l'art. 16 del D.L. nr. 138 del 13/08/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14/09/2011, ultimamente modificati dall'art. 19 del D.L. nr. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, nell'introdurre le nuove norme per i piccoli comuni, obbliga, quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad esercitare in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'art. 19, comma 1 della citata Legge n. 135/2012;
- che i Comuni sopra elencati, attualmente partecipanti alla gestione associata dei servizi di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, hanno manifestato la volontà di proseguire nel rapporto associativo/convenzione per la gestione coordinata del servizio e delle funzioni di Polizia Municipale, mantenendo tale collaborazione all'interno dello stesso ambito di coordinamento territoriale definito "del Montagnanese";

- che lo strumento giuridico della convenzione assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;

Art. 1 - Principi e scopo della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti, inerenti alla funzione di Polizia Locale, fra i comuni di Carceri, Casale di Scodosia, Montagnana Saletto, Urbana, e Bevilacqua, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale ai sensi e per gli effetti degli articoli: art. 30 del d. lgs. 267 del 18.08.2000, art. 1 della Legge 07 marzo 1986 n. 65, art. 2 della L.R. 09.08.1988 n. 40, art. 21 della Legge 5 maggio 2009, n. 42; art. 14 della Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per l'esercizio del servizio convenzionato si assume quale ambito territoriale unitario il complesso dei territori dei comuni aderenti.

Il Comune di Montagnana assume le funzioni di Comune Capo fila tra quelli convenzionati e di referente organizzativo per la gestione operativa e per i rapporti esterni con altri enti ed organismi.

La presente convenzione tende a garantire elevati standard di efficienza ed economicità del servizio e quindi l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici.

Art. 2 - Denominazione del Servizio Convenzionato

Il servizio di Polizia Locale convenzionato assume nei rapporti interni ed esterni la denominazione di "Corpo di Polizia Locale Intercomunale del Montagnanese".

Art. 3 - Ambito territoriale

Il servizio convenzionato è svolto all'interno del territorio dei comuni convenzionati. Il personale di polizia locale opera in tale ambito svolgendo tutti i compiti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dagli ordini delle Autorità in tutte le materie di competenza individuate dalla Legge n. 65/1986 e dalla L.R. n. 40/1988.

Art. 4 - Il Comitato di Coordinamento: costituzione e funzioni

È istituito il Comitato di Coordinamento con funzioni di programmazione e di indirizzo, controllo dell'attività del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Convenzionato.

Tale Organismo è composto dai Sindaci dei comuni convenzionati o dagli assessori delegati. Esso si riunisce su convocazione del Sindaco del Comune di Montagnana, ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità oppure quando lo richiedono almeno due dei rappresentati dei comuni aderenti. Il Sindaco del Comune di Montagnana presiede il Comitato di Coordinamento.

Alle sedute del Comitato assiste, senza diritto di voto, il Comandante del Corpo con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.

Il Comitato di Coordinamento verifica i risultati raggiunti dal Corpo Intercomunale, esprime pareri, elabora proposte da sottoporre agli organi istituzionali dei Comuni convenzionati. Elaborata inoltre, eventuali proposte di modifica alla convenzione.

Il Comitato è costituito e le decisioni sono regolarmente assunte con la presenza ed il voto favorevole dei Comuni che rappresentano almeno il 60% della popolazione interessata. Le decisioni in ordine alle modifiche delle quote di partecipazione ed i conseguenti rimborsi delle spese richiedono invece la partecipazione della maggioranza dei rappresentanti dei comuni più il Comune di Montagnana e il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Il Comitato ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno, per la programmazione annuale del servizio e per l'esame consuntivo.

Art. 5 - Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale di cui alla presente convenzione è diretto e gestito dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Montagnana, o da altra figura scelta *intuitu personae* tra persone di specifica e comprovata competenza professionale, sentito il Comitato di Coordinamento con conferimento di incarico ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L. , con decreto di nomina del Sindaco Capo-fila.

Art. 6 - Regolamento del Corpo

Il Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Montagnana diventa il Regolamento del Corpo di Polizia Locale Intercomunale del Montagnanese fino all'approvazione del nuovo Regolamento Convenzionato proposto dal Comitato di Coordinamento ed approvato dai singoli Consigli Comunali.

Art. 7 - Sede del Corpo

Il comando associato ha sede presso il Comune Capo fila il quale mette a disposizione i propri locali già adibiti a sede del Comando di Polizia Locale.

Art. 8 – Dotazione organica

Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale, per tutta la durata della convenzione, al fine di consentire la riorganizzazione, l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture organizzative e dei mezzi, opera con personale assegnato, con atto formale, dagli enti partecipanti al Comune di Montagnana, tramite gli istituti giuridici previsti dalla legislazione in vigore. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse a quelle di Polizia Locale, alla gestione associata potrà altresì essere assegnato anche personale amministrativo. **Nell'allegato Sub A)** "Organigramma iniziale/dotazione organica", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, viene indicato il contingente degli addetti e le correlate caratteristiche professionali. Per tutta la durata della convenzione esso costituisce la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale Intercomunale.

La prima dotazione provvisoria di personale assegnato corrisponde a quello in servizio nei Comuni convenzionati alla data di inizio del rapporto associativo.

La gestione del personale spetta al Comandante del Corpo. Gli addetti al Corpo sono in ogni caso sottoposti all'autorità del Sindaco del Comune nel cui territorio si trova ad operare secondo la specifica normativa vigente.

I Comuni convenzionati, fino alla scadenza o al recesso della Convenzione stessa, devono avvalersi, per il servizio di Polizia Locale, esclusivamente del Corpo di Polizia Locale Intercomunale referente organizzativo di cui al presente atto.

Le procedure di selezione per l'acquisizione di nuove risorse umane da assegnare al Corpo Intercomunale saranno attivate e svolte da ciascun Comune, compresa la costituzione del singolo rapporto di lavoro. I comuni convenzionati si impegnano a non procedere ad assunzioni in proprio di personale di Polizia Locale di qualsiasi categoria da utilizzare al di fuori della convenzione stessa.

Gli enti aderenti conservano tutte le potestà e funzioni inerenti alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro e all'applicazione del CCNL.

Le retribuzioni del personale trasferito saranno liquidate dai rispettivi Comuni, ivi compresi tutti gli istituti economici e contrattuali accessori.

L'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi è delegata all'organo esecutivo del Comune di provenienza.

Gli enti associati sono obbligati alla sostituzione del personale trasferito, qualora cessato per qualsivoglia ragione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente.

Resta in capo agli enti di appartenenza quanto non espressamente citato e attinente al rapporto di lavoro.

Art. 9 - Impiego del personale dipendente - Criteri generali per lo svolgimento dell'attività Modalità di attuazione dei servizi esterni-Territorialità

L'Ufficio Comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività connesse con le funzioni istituzionali di <<polizia municipale – polizia amministrativa>> adottando gli atti e i provvedimenti necessari.

Il Comandante, per il funzionamento dell'Ufficio Comune e lo svolgimento delle citate attività, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate nel successivo articolo. La timbratura dell'orario di entrata e di uscita dovrà avvenire con le modalità previste per il personale dipendente del Comune capo fila.

L'assegnazione alla gestione associata comporta l'appartenenza del dipendente all'Ente di provenienza ma la destinazione a prestare servizio presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Montagnanese.

Il personale assegnato presso il Comando associato viene impiegato nel territorio intercomunale senza alcun vincolo di provenienza, secondo le previsioni del combinato disposto degli articoli 3 comma 1 e articolo 5 commi 2 e 6 della L.R. 40/1988, fermi restando i diritti contrattuali acquisiti.

Il predetto personale viene individuato nel personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di ogni ente partecipante. Tale personale dipende funzionalmente e disciplinarmente dal Comune di Montagnana, referente organizzativo.

Le aspettative, i congedi per maternità ed altri eventi del rapporto di lavoro del personale assegnato che comportino una consistente assenza dal servizio, quale la prolungata malattia, verranno sottoposti alla valutazione del Comitato di Coordinamento per gli eventuali provvedimenti da adottarsi anche in ordine alla spesa correlata.

L'attività prettamente "burocratico-amministrativa" verrà svolta prioritariamente ed indistintamente per conto di tutti i Comuni convenzionati, dal Comandante del Corpo (funzionario che adotta i provvedimenti a valenza esterna) e dal personale amministrativo (impiegati) a disposizione della gestione associata ed operante presso la sede dell'Ufficio comune.

Il personale di Polizia Locale dovrà essere impiegato il più possibile in attività operative ed in quelle direttamente correlate all'attività di accertamento e prevenzione svolte sul territorio.

Con la dotazione di personale (e con i veicoli, le strutture e le attrezzature messi a disposizione del Corpo dai Comuni convenzionati, così come definito al successivo articolo 10), si procederà alla costituzione di specifiche unità d'intervento, che saranno periodicamente presenti sul territorio, nell'ambito territoriale di riferimento, per un numero di ore distribuite tra i Comuni secondo i criteri previsti dall'art. 13, fermo restando la possibilità di interventi correttivi da parte del Comitato di Coordinamento. La programmazione delle ore verrà disposta dal Comandante, generalmente a riferimento settimanale, con un uso condiviso e coordinato delle strumentazioni ed attrezzature in dotazione. Su richiesta del Sindaco potrà essere assegnato un monte ore per attività "variabile" per prestazioni straordinarie e urgenti richieste dal singolo Comune, fermo restando il monte ore complessivo stabilito.

Eventuali differenze (crediti o debiti orari) di prestazioni lavorative fornite sul territorio dei Comuni convenzionati sono prioritariamente oggetto di compensazione nella programmazione delle attività del personale nei mesi successivi, da conguagliare comunque entro il 31 dicembre.

Nella definizione delle ore di servizio esterno sul territorio assegnate a ciascun Comune convenzionato sono ricomprese anche tutte le attività prestate dagli addetti in occasione di manifestazioni, ricorrenze e funzioni civili o religiose.

Qualora ricorra una necessità imprevedibile, contingibile e urgente, il personale della Polizia Locale deve continuare a svolgere il servizio anche oltre l'orario stabilito e fino al cessare delle esigenze. In particolare, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro è considerata prestazione di lavoro straordinario. La permanenza in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento contingibile e/o urgente.

Le unità di intervento di cui sopra saranno costituite alternativamente dal personale dei Comuni convenzionati, secondo i criteri organizzativi generali e le norme relative allo svolgimento dell'attività lavorativa ed all'esecuzione dei servizi definiti nel Regolamento di cui all'art. 6.

Nelle more dell'adozione del Regolamento in argomento, le modalità di attuazione dei servizi saranno definite dalle norme della presente convenzione e dai provvedimenti del Comandante.

Nella situazione in cui uno o più dei Comuni convenzionati si trovi in una prolungata situazione di carenza di personale attivo in servizio, rispetto a quanto indicato nell'Organigramma iniziale, l'effettuazione delle attività e dei servizi esterni sul territorio di tale Comune, previa valutazione del Comitato di Coordinamento, verrà definita quantitativamente in diminuzione, adottando quale riferimento per la programmazione dei servizi (come detto generalmente riferita a "base settimanale"), la proporzione tra gli addetti effettivamente in servizio di tale Comune rispetto alla dotazione organica complessiva del Corpo, con l'esclusione da tale conteggio del Comandante e del personale amministrativo (impiegati).

L'azione operativa del personale sul territorio si attiverà secondo fasi d'intervento distinte in relazione alla pianificazione degli interventi e delle priorità definite dal Comitato di Coordinamento tenendo conto delle effettive esigenze locali e delle più frequenti richieste d'intervento sul territorio formulate dagli utenti.

Art. 10 - Mezzi, strumenti operativi, accessori

Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione ai singoli servizi di Polizia Locale dei comuni convenzionati, vengono trasferiti in <<comodato d'uso gratuito>> al Corpo di Polizia Locale Intercomunale ed assunti in carico dallo stesso Corpo che come referente organizzativo ne cura la manutenzione – ordinaria - per tutta la durata della convenzione. Il comodato d'uso gratuito non comporta pertanto il passaggio di proprietà dei mezzi al Comune Capo Convenzione.

Rimane in capo al Comune Capo Convenzione il pagamento dei costi relativi al bollo e assicurazione di ogni mezzo trasferito dai singoli Comuni associati.

I costi della manutenzione – straordinaria - di quanto sopra indicato rimangono a carico dei Comuni proprietari dei beni.

All'atto della sottoscrizione della convenzione, al servizio di Polizia Locale associato vengono trasferite le risorse strumentali come da elenco allegato.

I beni di cui sopra alla scadenza della convenzione o in caso di recesso anticipato di una delle parti aderenti sono riconsegnati all'Ente proprietario.

Le spese per l'acquisto di nuove strumentazioni, attrezzature costituenti beni durevoli, autorizzate dal Comitato di Coordinamento, vengono assunte dal Comune Capo Convenzione e

successivamente ripartite tra tutti i comuni associati secondo i criteri di cui all'art. 13 lettera C) o secondo le determinazioni del Comitato di Coordinamento.

Alla scadenza o allo scioglimento della convenzione Il Comitato di Coordinamento individuerà l'Ente che diventerà intestatario del bene previo pagamento del valore residuo determinato in una perizia di stima.

Art. 11 - Attività e potestà contravvenzionale

La definizione dei contenziosi contravvenzionali accertati nel territorio dei Comuni Convenzionati, per illeciti amministrativi alle norme dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e ogni altra norma ove la competenza non sia demandata ex lege ad altra autorità la potestà sanzionatoria rimane propria dei rispettivi Sindaci associati; inalterati restano anche i relativi importi sanzionatori la cui determinazione spetta all'Amministrazione convenzionata.

Rimane ovviamente altresì di attribuzione propria delle rispettive amministrazioni associate l'adozione di qualsivoglia altro provvedimento amministrativo quali ordinanze, autorizzazioni, permessi ecc. nelle materie di competenza della polizia locale.

Art. 12 - Proventi contravvenzionali

Le somme riscosse per sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle infrazioni al Codice della Strada, saranno suddivise per competenza territoriale e quindi introitate dai comuni nel cui territorio è stata accertata l'infrazione. In caso di accertamento rilevato d'ufficio si farà riferimento al luogo ove è avvenuta la violazione.

Parimenti le somme riscosse per le altre attività gestite dall'area, quali parcheggi a pagamento, infortunistica, rilascio copie atti, autorizzazioni per passi carrabili, saranno suddivise per competenza territoriale e introitate dal Comune a cui fa' riferimento la procedura.

Al fine di semplificare l'effettuazione dei pagamenti di cui ai commi precedenti da parte degli utenti, è costituito un conto corrente postale intestato al "Corpo intercomunale di Polizia Locale del Montagnanese", dove saranno versate anche le somme riscosse direttamente presso gli uffici, o "in strada" nei casi previsti dalla legge".

Trimestralmente, si provvederà all'inoltro ai singoli comuni associati del resoconto delle entrate relativamente al mese precedente, ed ad effettuare il relativo versamento delle somme spettanti, ai servizi di tesoreria.

Eventuali interessi maturati durante il periodo di giacenza dei fondi saranno ripartiti proporzionalmente all'incasso totale dei singoli comuni associati nel periodo di riferimento.

La definizione delle procedure sanzionatorie amministrative in ordine ai regolamenti comunali, alle Leggi Regionali e alle violazioni in materia igienico-sanitaria, ambientale, cessioni fabbricati, commercio ed esercizi pubblici, e comunque tutte quelle che spettano all'autorità comunale, è attribuita al Comandante del Corpo intercomunale di Polizia Locale "Montagnanese".

I relativi introiti saranno di competenza del medesimo comune a cui spettavano gli introiti del verbale da definire.

Art. 13 - Quote di partecipazione e rimborso della spesa

Le retribuzioni del personale trasferito saranno liquidate dai rispettivi Comuni, ivi compresi tutti gli istituti economici contrattuali accessori, come previsto all'art. 8.

Le spese del servizio relative all'acquisto di beni di consumo, materie prime, materiali per riparazioni e manutenzioni ordinarie, carburanti e combustibili, commissioni e utenze, apparecchiature tecnico operative, vestiario, l'aggiornamento professionale del personale, i mezzi e le strutture, posti a disposizione del servizio associato, vengono sostenuti dal Comune di Montagnana nella sua qualità di referente organizzativo.

I Comuni convenzionati rimborseranno al Comune di Montagnana la spesa sostenuta per il funzionamento del servizio per ogni ora di servizio svolto sul proprio territorio comunale risultante dal seguente prospetto:

- il personale "agenti P.L." addetti alla vigilanza, il Comandante (per il 50% del tempo di lavoro) e il funzionario amministrativo saranno così utilizzati nell'ambito del territorio di competenza:

	annue	sett.
- Comune di Montagnana	nr. ore 8.288	159
- " di Casale di Scodosia	nr. ore 2.300	44
- " di Urbana	nr. ore 1.300	25
- " di Saletto	nr. ore 850	16
- " di Carceri	nr. ore 410	8
- " di Bevilacqua	nr. ore 100	2
Tot.	Nr. ore <u>13.248</u>	<u>254</u>

La quota di partecipazione è determinata in relazione ai seguenti criteri e secondo quanto dettagliato nella tabella allegato Sub B):

- A. la spesa convenzionale del personale, attribuita ad ogni singolo Comune, sarà oggetto di conguaglio a fine anno con le altre spese sostenute dal Comando; essa è determinata in relazione alle ore effettive di servizio.
- B. le spese di formazione del personale, visite del medico di lavoro, vestiario ed equipaggiamenti vari saranno suddivise in base alle ore utilizzate dal singolo Comune;
- C. le spese per la gestione degli automezzi, per le utenze e per il funzionamento degli uffici saranno suddivise in base al nr. di abitanti residenti al 31/12 dell'anno precedente;
- D. le spese per la gestione delle ammende <<software, servizi e canoni>> compreso il personale amministrativo impiegato per la gestione delle stesse (contingente che viene approvato dal Comitato di Coordinamento), saranno suddivise in relazione al numero di infrazioni elevate nel territorio di ogni singolo Comune.
A fronte dell'utilizzo del personale assegnato dal Comune di Carceri per nr. 16 ore settimanali all'Ufficio Comune, il Corpo di Polizia Intercomunale svolgerà il servizio sul territorio comunale di Carceri per nr. 410 ore annuali;

Entro il 31 Ottobre di ogni anno, il Responsabile del servizio associato comunica al Comitato di Coordinamento e ai singoli Comuni, il fabbisogno delle risorse economiche per l'anno successivo.

Entro la stessa data di cui sopra, il responsabile del servizio associato presenta al Comitato di Coordinamento e ai singoli Comuni gli assestamenti da apportare al bilancio dell'anno in corso per l'approvazione.

Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, che dovranno essere versate con anticipazioni semestrali e rendicontazione a fine anno.

Il Comune di Montagnana comunicherà annualmente agli Enti associati la spesa totale lorda della gestione associata e le relative quote a carico di ciascun Comune dovute al netto degli oneri relativi alle retribuzioni del personale trasferito e direttamente sostenute da ogni singolo Comune.

Nell'allegato Sub B) viene riportata la tabella riepilogativa del costo totale lordo presunto della gestione associata del servizio annuale, con conseguente riparto previsionale tra gli enti associati in base ai parametri suindicati, e fatta salva la rendicontazione finale.

Qualora si verificano delle esigenze particolari, le eventuali maggiori o diverse prestazioni lavorative fornite su base annua a favore di uno o più Comuni rispetto alla normale ed equilibrata distribuzione dei servizi sul territorio, previa valutazione del Comitato di Coordinamento, saranno definite e contabilizzate a consuntivo dal Comandante del Corpo.

Il Comune capofila è delegato sin d'ora e a nome degli Enti aderenti, a chiedere e ad acquisire contributi e/o sponsorizzazioni per l'attivazione e la gestione dell'Ufficio unico e per lo svolgimento delle loro attività a favore di tutti i Comuni aderenti alla presente convenzione, predisponendo istanze e progetti che saranno attuati dal medesimo d'intesa con il Comitato di Coordinamento.

E' in ogni caso delegato a svolgere tutto quanto prescritto dalla legge al fine del buon andamento dell'Ufficio Unico.

Nel caso di acquisizioni di contributi di funzionamento essi saranno utilizzati per lo specifico Ufficio comune.

I contributi per investimenti sono di specifica competenza dei singoli Comuni per i quali sono stati richiesti e ottenuti.

Art. 14 - Pagamenti delle quote dei costi di servizio

I Comuni provvederanno al versamento delle quote dovute nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'addebito da parte del Comandante di Polizia Locale.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 15 - Recesso, Scioglimento della Convenzione

Il recesso di un Comune convenzionato è consentito solo a partire dal secondo anno successivo, previa deliberazione del Comune recedente, da comunicare entro il 30 giugno e con decorrenza dal successivo 1° gennaio

Il Comitato di Coordinamento valuterà le motivazioni delle eventuali richieste di recesso anticipato e l'eventuale misura delle penalità da applicare che verranno addebitate all'amministrazione che receda in via anticipata.

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata. Sei mesi prima della scadenza naturale della convenzione le amministrazioni aderenti alla stessa si impegnano a valutare, sulla base del lavoro svolto, il possibile rinnovo da formalizzarsi con apposito atto deliberativo.

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni convenzionati, con deliberazione di giunta, la volontà di procedere al suo scioglimento. In tal caso lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'atto di scioglimento è deliberato dai Consigli comunali su proposta del Comitato di Coordinamento e contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

In caso di volontà unanime di tutti gli enti associati di costituire un'Unione per la gestione della funzione di Polizia Locale, non operano le disposizioni di cui sopra e la presente convenzione può essere sciolta *ipso iure*.

Quanto sopra citato, non trova applicazione nel caso della trasformazione dall'istituto della convenzione a quello dell'Unione dei Comuni del Montagnanese per le funzioni di Polizia Locale. Liberando da tale obbligo quei comuni che non aderissero all'Unione.

Art. 16 - Modifiche della convenzione

Le decisioni del Comitato di Coordinamento come previsto all'art. 4, 9, 11 e 13 della convenzione non comportano modifiche alla stessa.

Le modifiche aventi ad oggetto:

- l'ingresso di nuovi soggetti
- lo scioglimento
- il rinnovo
- la proroga

sono approvate con deliberazione uniforme dei Consigli Comunali degli enti convenzionati.

Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata

Art. 17 - Definizione controversie

Eventuali controversie fra i Comuni sulla ripartizione e sulla esecuzione del presente accordo, che non siano risolvibili bonariamente in sede di Comitato di Coordinamento, dovranno essere proposte avanti al giudice competente.

Art. 18 - Clausola di ammissione di nuovi Comuni

L'istanza di ammissione di nuovi comuni alla funzione associata, va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati.

Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dal Comitato di Coordinamento.

Una volta accettata la richiesta di ammissione i nuovi Comuni dovranno esprimere la loro decisione con apposita deliberazione consiliare, approvando la relativa convenzione.

Art. 19 - Clausola di rinvio

Per tutto ciò che non regolato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.lgs. 267/2000 nonché alle norme regolamentari del Comune di Montagnana.

Art. 20 - Utilizzo delle Armi

Tutto il personale, svolge il proprio servizio in via continuativa con l'uso delle armi ai sensi e per gli effetti del regolamento del Corpo di Polizia Locale del Montagnanese.

Ritenuto che i Comuni di Carceri e Saletto non rivestono carattere di continuità con i territori degli altri enti già citati, constatato che risulta necessario collegare le realtà comunali convenzionate, si

provvederà ad inviare la presente convenzione al Prefetto di: Padova e Verona, nonché ai Sindaci dei Comuni di transito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 145/1987.

Art. 21 - Disposizione programmatica

Le amministrazioni convenzionate si impegnano a valutare la forma associativa dell'Unione, come prevista dall'articolo 32 (Unioni di comuni) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per uno sviluppo globale del tema della sicurezza nei territori comunali interessati.

A tal fine si prenderà in considerazione il coinvolgimento di altre realtà comunali allo scopo di consentire la costituzione di una polizia locale d'area.

Art. - 22 - Norme finali

L'informazione e la trasparenza vengono garantite mediante l'invio ai membri del Comitato di coordinamento, a cura del Comune capofila, di copia degli atti amministrativi più rilevanti adottati (Delibere, Determine, Ordinanze, Atti di organizzazione interna).

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si rinvia alle determinazioni ed alle disposizioni assunte e decise dal Comitato di coordinamento che in ogni caso non dovranno essere in contrasto con le norme della presente Convenzione.

Art. 23 - Privacy

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 24 - Entrata in vigore e durata

La durata quinquennale della convenzione si intende invariata e decorrente dal 01.01.2012.

La decorrenza della variazione è stabilita nel 01.01.2014.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è composta da n 08 fogli, viene letta, confermata, approvata e sottoscritta dalle parti come segue:

Per il comune di Carceri _____

Per il comune di Casale di Scodosia _____

Per il comune di Montagnana _____

Per il comune di Saletto _____

Per il comune di Urbana _____

Per il comune di Bevilacqua _____

Allegato Sub A) alla convenzione

**ORGANIGRAMMA INIZIALE DELLA DOTAZIONE PROVVISORIA DEL
PERSONALE DEI COMUNI ASSEGNATO ALLA GESTIONE ASSOCIATA
FRA I COMUNI DI CARCERI, CASALE DI SCODOSIA, MONTAGNANA
SALETTO, URBANA E BEVILACQUA**

nominativo	Comune di appartenenza	Categoria	Qualifica professionale
SIMONATO GIROLAMO (tempo indeterminato)	MONTAGNANA	D4	Istruttore Direttivo Vigilanza "Capo Area-Comandante"
ROSA FLAVIANO (tempo indeterminato)	MONTAGNANA	D1	Istruttore Direttivo Specialista di vigilanza
FACCIO CLAUDIO (tempo indeterminato)	MONTAGNANA	C3	Istruttore Agente di P.L.
MERLIN DANIELE (tempo indeterminato)	MONTAGNANA	C3	Istruttore Agente di P.L.
ZERBETTO NICOLA (tempo indeterminato)	MONTAGNANA	C3	Istruttore Agente di P.L.
FERANTE GIUSEPPE (tempo determinato)	MONTAGNANA	C1	Istruttore Agente di P.L.
TROMBIN GIORGIO (tempo indeterminato)	MONTAGNANA	C1	Istruttore amministrativo
BORGHESAN ROBERTO (tempo indeterminato)	CASALE DI SCODOSIA	C5	Istruttore Agente di P.L.
REGAZZONI PAOLA (tempo indeterminato)	CASALE DI SCODOSIA	C4	Istruttore Agente di P.L.
BALDO ANDREA (tempo indeterminato)	SALETTO	C4	Istruttore Agente di P.L.
GASTALDO LEONARDO (tempo indeterminato – part time 16 ore sett.)	CARCERI	C4	Istruttore Agente di P.L.
DEGANI CLAUDIO (tempo indeterminato)	URBANA	D6	Istruttore Direttivo Amministrativo

Allegato Sub. B) alla convenzione

COMUNE	Nr. ore di servizio assegnate	-A-	-B-	-C-	TOT. A+B+C Quota di partecipazione al lordo delle spese dirette del proprio personale
		Spese personale (divise nr. ore utilizzate)	Spese per l'attività (divise nr. sanz.)	Spese di gestione e funzionam.t o (divise nr. abit.)	
MONTAGNANA (n. ab. 9.402)	8.288	268.960,00	63.657,00	19.712,00	352.329,00
CASALE DI SCOD. (n. ab. 4.899)	2.300	74.639,00	747,00	10.271,00	85.657,00
URBANA (n. ab. 2.186)	1.300	42.187,00	374,00	4.583,00	47.144,00
SALETTO (n. ab. 2.750)	850	27.584,00	31.268,00	5.765,00	64.617,00
CARCERI (n. ab. 1.636)	410	13.305,00	872,00	3.430,00	17.607,00
BEVILACQUA (n. ab. 1.815)	100	3.245,00	374,00	3.805,00	7.424,00
Tot. N. ab. 22.688 TOTALE	13.248	* 429.922,00	** 97.293,00	*** 47.569,00	574.784,00

* la spesa è riferita al trattamento economico di nr. 8 Agenti P.L. dei Comuni (nr. 5 di Montagnana, nr. 2 di Casale di Scodosia e nr. 1 di Saletto), oltre la figura amministrativa di Urbana. La spesa del Comandante è calcolata al 50%. E' prevista inoltre una somma per fronteggiare le spese inerenti agli accertamenti sanitari, vestiario, formazione, altro;

** la spesa, da suddividere in rapporto alle infrazioni rilevate nel singolo territorio comunale (a riferimento anno 2012: Montagnana n. 2.555, Casale S. nr. 30, Urbana nr. 15, Saletto nr. 1.255, Carceri nr. 35, Bevilacqua nr. 15), comprende:

- il trattamento economico di un dipendente amministrativo del Comune di Montagnana addetto alla riscossione delle sanzioni,
- il trattamento economico dell'Agente P.L. del Comune di Carceri, comandato a 16 ore settimanali (44,44%) con il compito di assicurare all'interno dell'ufficio contravvenzioni del Corpo tutte quelle attività proprie che la struttura è chiamata a garantire per una corretta gestione del servizio,
- le spese inerenti alla gestione delle ammende;

*** la spesa è riferita: spese automezzi, utenze e cancelleria, personale amministrativo, altre/varie .

OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL
TESTO DELLA CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
TRA I COMUNI DI
MONTAGNANA, BEVILACQUA,
CASALE DI SCODOSIA,
CARCERI, SALETTO E URBANA.



COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)

Allegato sub. A) alla deliberazione di

C.C. n. 39


Del 18.12.2013

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL TESTO DELLA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA
LOCALE TRA I COMUNI DI MONTAGNANA, BEVILACQUA, CASALE DI
SCVODOSIA, CARCERI, SALETTO E URBANA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:



FAVOREVOLE



CONTRARIO

Li, 18.12.2013

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR. DANTE GIROTTO

